REGOLAMENTO (CE) N. 1556/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2006

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio relativo al regime d'importazione per le carni suine

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (¹), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (²), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli (³), è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (⁴). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 774/94 ha aperto, a decorrere dal 1º gennaio 1994, nuovi contingenti tariffari annuali per alcuni prodotti del settore delle carni suine. L'applicazione di tali contingenti è a tempo indeterminato.
- (3) Per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione. A tal fine è necessario definire, in par-

ticolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5). Inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione. Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 774/94 ha fissato allo 0 % il dazio doganale per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni suine, entro il limite di un determinato quantitativo. Per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare detto quantitativo sull'arco di un anno.
- (5) Per agevolare gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, è necessario autorizzare l'importazione dei prodotti del settore delle carni suine senza l'obbligo di importare dal paese d'origine, il quale va tuttavia menzionato nella casella 8 del titolo d'importazione per motivi di ordine statistico.
- (6) Allo scopo di assicurare una corretta gestione dei regimi di importazione, la Commissione necessita di informazioni precise dagli Stati membri sui quantitativi effettivamente importati. A fini di chiarezza, è necessario utilizzare un unico modello per la comunicazione dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione.
- (7) Per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

⁽¹⁾ GU L 91 dell'8.4:1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005,

⁽³⁾ GU l 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato VI.